

Sopprimere il comma 3.

1. 41. Kessler.

Al comma 3, sostituire la parola: disposta con la seguente: applicata.

1. 42. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sopprimere le parole: sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o.

* **1. 43.** Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Al comma 3, sopprimere le parole: sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o.

* **1. 60.** Siniscalchi.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: dieci anni.

1. 44. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

1. 45. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

* **1. 46.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

* **1. 47.** Raisi, Saia, Zacchera.

Al comma 3, dopo le parole: articolo 14-bis aggiungere le seguenti: o al regime speciale di cui all'articolo 41-bis, comma 2.

1. 48. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter.

1. 49. Pisapia, Russo Spena, Boato.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La sospensione dell'esecuzione della pena di cui al comma 1 non impedisce la presentazione di istanza di misura alternativa diversa e non preclude la decisione sulle istanze a tal fine depositate e sulle quali l'autorità giudiziaria non ha formulato la sua decisione.

1. 50. Bonito.

(Approvato)

(A.C. 3323 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Esclusioni oggettive).

1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e 600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter, 609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Esclusioni oggettive).

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

ART. 2. *(Esclusioni oggettive e soggettive).* — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, non si applicano quando la pena è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni sovversive con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui agli articoli 270 e 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale;

l) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630 del codice penale;

m) usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

n) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale, con esclusione degli articoli 323, 325, 326, 328, 329, 331, 332 e 335;

o) riciclaggio, di cui all'articolo 648-bis del codice penale;

p) delitti previsti dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, limitatamente ai fatti concernenti le armi da guerra;

q) delitti previsti dagli articoli 73, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), 74, 80, comma 2, e 82 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

r) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

s) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

t) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano altresì nei confronti di chi ne abbia rinunciato; di chi è stato dichiarato delinquente abituale o professionale ai sensi degli articoli 102 e 105 del codice penale e di coloro che, durante il periodo di detenzione, abbiano commesso fatti per i quali sono stati avviati procedimenti penali in base ai quali siano stati sottoposti a regime di sorveglianza spe-

ciale, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. 38. Mantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). - 1. Sono comunque esclusi dal beneficio di cui all'articolo 1 i detenuti e gli internati per i seguenti delitti:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e 600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter, 609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

p) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. 41. (Nuova formulazione) Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione della pena non si applica quando la pena da condonare è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni sovversive con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui agli articoli 270 e 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma, 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma, e 609-*octies* del codice penale;

l) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

m) usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

n) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale, con esclusione degli articoli 323, 325, 326, 328, 329, 331 e 335;

o) riciclaggio, di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale;

p) delitti previsti dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, limitatamente ai fatti concernenti le armi da guerra;

q) delitti previsti dagli articoli 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), 74, 80, comma 2, e 82 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

r) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

s) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

2. 39. Fanfani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: non si applica con le seguenti: non è disposta.

2. 5. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 2. 6.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 2. 7.** Cento, Boato, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) associazioni con finalità di terrorismo internazionale, di cui all'articolo 270-ter del codice penale.

2. 8. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) guerra civile, di cui all'articolo 286 del codice penale.

2. 9. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) banda armata, di cui all'articolo 306 del codice penale.

2. 10. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I del codice penale;

*** 2. 70.** Raisi, Saia.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I del codice penale;

*** 2. 71.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale, con esclusione degli articoli 323, 325, 326, 328, 329, 331 e 335.

2. 73. Cirielli, Bellotti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale, con esclusione degli articoli 323, 325, 326, 328, 329, 331, 334 e 335.

2. 72. Fanfani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale e dal codice penale militare di pace quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti;

2. 50. Siniscalchi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) peculato, di cui all'articolo 314 del codice penale.

2. 11. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) concussione, di cui all'articolo 317 del codice penale.

2. 12. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) corruzione per un atto di ufficio, di cui all'articolo 318 del codice penale.

2. 13. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) abuso d'ufficio, di cui all'articolo 323 del codice penale.

2. 14. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) evasione, di cui all'articolo 385 del codice penale.

2. 15. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) associazione per delinquere, di cui all'articolo 416 del codice penale.

2. 16. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-ter del codice penale.

2. 40. (Nuova formulazione) Raisi, Saia, Zacchera.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) devastazione e saccheggio, di cui all'articolo 419 del codice penale.

2. 18. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) incendio boschivo, di cui all'articolo 423-bis del codice penale.

2. 19. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) naufragio, sommersione o disastro aviatorio, di cui all'articolo 428 del codice penale.

2. 20. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) disastro ferroviario, di cui all'articolo 430 del codice penale.

2. 21. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) attentati alla sicurezza dei trasporti, di cui all'articolo 432 del codice penale.

2. 22. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni, di cui all'articolo 433, terzo comma, del codice penale.

2. 23. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, di cui all'articolo 434 del codice penale.

2. 24. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) epidemia, di cui all'articolo 438 del codice penale.

2. 25. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, di cui all'articolo 439 del codice penale.

2. 26. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, di cui all'articolo 440 del codice penale.

2. 27. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute, di cui all'articolo 441 del codice penale.

2. 28. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, di cui all'articolo 442 del codice penale.

2. 29. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) commercio o somministrazione di medicinali guasti, di cui all'articolo 443 del codice penale.

2. 30. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) commercio di sostanze alimentari nocive, di cui all'articolo 444 del codice penale.

2. 31. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, di cui all'articolo 445 del codice penale.

2. 32. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) delitti colposi contro la salute pubblica, di cui all'articolo 452, primo comma, numero 3), e secondo comma, del codice penale.

2. 33. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale quando siano stati compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

2. 74. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) delitti previsti nel libro II, titolo XI, capo I del codice penale.

2. 75. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) delitti contro la persona se commessi in concorso con reati contro il patrimonio;

2. 78. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) delitti previsti nel libro II, titolo XII, capo I del codice penale;

2. 76. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) omicidio e omicidio aggravato, di cui agli articoli 575, 576 e 577 del codice penale.

2. 35. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) omicidio e omicidio colposo, di cui agli articoli 575 e 589, secondo comma, del codice penale.

2. 36. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale.

*** 2. 34.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) omicidio di cui all'articolo 575 del codice penale;

*** 2. 69.** Fanfani.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590 secondo e terzo comma, del codice penale.

2. 37. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: iniziative fino a: terzo comma con le seguenti: detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo

sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*,

*** 2. 46.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: iniziative fino a: terzo comma con le seguenti: detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*,*

*** 2. 47.** Raisi, Saia.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: primo comma.

2. 48. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: primo, secondo e terzo comma.

2. 49. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: violenza sessuale di gruppo fino a: quarto comma con le seguenti: corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*.*

2. 51. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: violenza sessuale di gruppo fino a: quarto comma con le seguenti: corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma, 609-*quinquies*.*

2. 52. Raisi, Saglia, Zacchera.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: primo e secondo comma.

2. 53. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: , primo e quarto comma.

2. 54. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) delitti previsti nel libro II, titolo XIII, capo I del codice penale;

2. 77. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

*h-bis) furto, furto in abitazione e furto con strappo, furto aggravato di cui agli articoli 624, 624-*bis* e 625 del codice penale;*

2. 55. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) furto di cui all'articolo 624 del codice penale;

2. 56. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: aggravata fino a: comma, con le seguenti: di cui all'articolo 628.

*** 2. 57.** Raisi, Saglia.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: aggravata fino a: comma, con le seguenti: di cui all'articolo 628.

*** 2. 58.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , salvo che il giudice abbia ritenuto, con la sentenza di condanna, prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti concesse sulle circostanze aggravanti.

2. 1. Soda, Boato, Cento.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: aggravata fino a: comma, con le seguenti: di cui all'articolo 629.

*** 2. 59.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: aggravata fino a: comma, con le seguenti: di cui all'articolo 629.

*** 2. 60.** Raisi, Saglia.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , escludendo i casi in cui le circostanze aggravanti ostative all'applicazione del beneficio siano state dichiarate equivalenti a circostanze attenuanti a seguito del giudizio di bilanciamento ex articolo 69 del codice penale.

2. 2. Perrotta.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , salvo che il giudice abbia ritenuto, con la sentenza di condanna, prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti concesse sulle circostanze aggravanti.

2. 3. Soda, Boato, Cento.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: , primo secondo e terzo comma,

2. 61. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) usura o usura impropria di cui agli articoli 644 e 644-bis del codice penale;

2. 79. Raisi, Saia.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) usura di cui all'articolo 644 del codice penale;

*** 2. 62.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) usura di cui all'articolo 644 del codice penale;

*** 2. 80.** Fanfani.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) riciclaggio di cui all'articolo 648-bis del codice penale;

2. 81. Fanfani.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2. 63. Cento, Boato, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: produzione fino a: testo unico di cui al con le seguenti: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 74 del.

2. 45. Siniscalchi.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: , aggravato ai sensi fino a: comma 2,

2. 64. Raisi, Saglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o) uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

2. 68. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o) delitti previsti dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, limitatamente ai fatti concernenti le armi da guerra;

2. 65. Fanfani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2. 66. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o) immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

2. 67. Raisi, Saglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le esclusioni oggettive di cui al presente articolo non operano nei confronti di condannati che al momento della commissione del delitto non avevano compiuto gli anni ventuno, ad eccezione della prevista ipotesi di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

2. 82. Siniscalchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica, comunque, quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. 83. Siniscalchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica senza il consenso della persona offesa dal reato.

2. 84. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando il detenuto non abbia provveduto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. 85. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando non vi è il risarcimento della persona offesa dal reato.

2. 86. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 è comunque disposta nei confronti dei condannati a pena detentiva non superiore ai tre anni per rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale e per estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale, quando il giudice, con la sentenza di condanna, abbia ritenuto le circostanze attenuanti concesse equivalenti o prevalenti sulle circostanze aggravanti. »

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis,

2. 01. Soda, Boato, Cento.

(A.C. 3323 – Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Esclusioni soggettive).

1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti:

a) di chi vi ha rinunciato;

b) di chi è stato dichiarato delinquente abituale o professionale, ai sensi degli articoli 102 e 105 del codice penale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Esclusioni soggettive).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. *(Esclusioni soggettive).* - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti:

a) di chi vi ha rinunciato;

b) di chi è stato dichiarato delinquente abituale o professionale, ai sensi degli articoli 102 e 105 del codice penale.

c) di chi sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. *(Rinuncia).* — 1. Fino alla scadenza della sospensione il condannato può rinunciarvi con dichiarazione scritta.

3. 1. Kessler.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con dichiarazione da presentare al magistrato di sorveglianza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da quella diversa data in cui si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 1.

3. 12. Mazzoni.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dei soggetti condannati per recidiva, ai sensi dell'articolo 99 del codice penale.

*** 3. 2.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dei soggetti condannati per recidiva, ai sensi dell'articolo 99 del codice penale.

*** 3. 8.** Raisi, Saia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b):

3. 3. Pisapia, Boato, Russo Spena.

Al lettera b), sostituire le parole da: abituale fino a: 102 e con le seguenti: professionale, ai sensi dell'articolo.

3. 4. Pisapia, Boato, Russo Spena.

Al lettera b), sostituire le parole da: o professionale fino a: 105 con le seguenti: , professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108.

3. 5. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quando non sia intervenuta l'estinzione per effetto della riabilitazione.

3. 6. Siniscalchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) di chi, avendo commesso un reato contro il patrimonio, non risarcisca adeguatamente la vittima.

*** 3. 7.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) di chi, avendo commesso un reato contro il patrimonio, non risarcisca adeguatamente la vittima.

*** 3. 11.** Cirielli, Bellotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c):

3. 9. Siniscalchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I soggetti beneficiari del presente provvedimento che non intendano beneficiare della sospensione devono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviarne comunicazione al magistrato di sorveglianza competente per territorio.

3. 10. Raisi, Saia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Soggetti beneficiati e tipologie di attività). - 1. Il lavoro civico è svolto in favore dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali. L'attività può essere svolta anche in favore di enti strumentali, pubblici o privati, dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali.

2. Gli enti di cui al comma 1 assegnano di preferenza gli ammessi al lavoro civico alle seguenti mansioni:

a) attività di ausilio nella prestazione di servizi pubblici erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici o strumentali, quali servizi in materia di manutenzione e di conservazione delle strade e dei cimiteri, servizi mortuari, servizi di nettezza urbana, servizi ecologici e di salvaguardia del verde pubblico, di pulizia e bonifica di canali e zone umide, di prevenzione antincendio, di protezione civile, di manutenzione programmata del territorio, di soccorso pubblico o privato, di tutela della flora e della fauna;

b) attività di ausilio dell'Ente nazionale per le strade Spa, delle Ferrovie dello Stato Spa e delle imprese operanti per conto del genio civile e delle autorità di bacino;

c) altre mansioni d'ordine indicate dal responsabile dell'amministrazione a cui è affidato il condannato, purché utili alla collettività.

3. Il lavoro civico non è ammesso in riferimento alle funzioni di difesa dello Stato, di amministrazione della giustizia o dei servizi ad essa inerenti, di ordine e sicurezza pubblica, di polizia amministrativa anche locale e di polizia giudiziaria.

4. Gli ammessi al lavoro civico non possono espletare mansioni presso gli uffici territoriali del Governo, presso le sedi centrali dei Ministeri e degli organi di Governo nazionale, nonché presso le sedi degli organi costituzionali centrali.

5. Gli ammessi al lavoro civico possono espletare esclusivamente mansioni d'ordine e di prestazione di opera meramente materiale, e non possono in alcun caso ricoprire le funzioni di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica utilità.

3. 01. Lussana.

(A.C. 3323 – Sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Competenza).

1. La sospensione di cui all'articolo 1 è disposta, anche d'ufficio, dal magistrato di sorveglianza senza formalità di procedura.

2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1, l'interessato o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4

(Competenza).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (Istanza di ammissione al lavoro civico. Richiesta di assegnazione di lavoratori civili). - 1. I detenuti di cui all'articolo 1, comma 1, possono presentare istanza di ammissione al lavoro civico al competente magistrato di sorveglianza per il tramite del direttore dell'istituto di pena in cui sono ristretti. La domanda deve indicare le generalità del detenuto, i motivi della attuale detenzione, la località di residenza fuori dal carcere, l'attività lavorativa svolta in precedenza, i titoli di studio posseduti, le qualifiche professionali, la disponibilità a svolgere il lavoro civico e il luogo in cui si intende risiedere qualora il soggetto o l'ente di assegnazione non possa garantire un alloggio.

2. I legali rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2 predispongono una richiesta di assegnazione di lavoratori civili nella quale individuano una o più attività che possono formare oggetto di lavoro civico espletabile per un massimo di diciotto mesi consecutivi. Per il raggiungimento di tale periodo è altresì possibile prevedere il cumulo di differenti attività o mansioni in successione temporale presso il medesimo richiedente. La richiesta può essere rivolta ad ottenere l'assegnazione di soggetti da attribuire al servizio anche in soprannumero rispetto al personale istituzionalmente impiegato ove necessario a garantire l'efficienza, l'economicità e la migliore fruibilità del servizio reso ai cittadini dal soggetto o dell'ente richiedente.

3. Nella richiesta di cui al comma 2 è altresì individuato quale tipo di trattamento aggiuntivo è garantito in favore del lavoratore civico esclusivamente in termini di disponibilità di locali per l'alloggio notturno. In ogni caso devono essere garantite

la somministrazione del vitto a carico del richiedente e la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

4. La richiesta di assegnazione del lavoratore civico è presentata al direttore dell'istituto di pena situato nella medesima provincia in cui ha sede il soggetto o l'ente richiedente, ovvero qualora vi siano più istituti di pena, nell'ambito della medesima provincia, a quello più vicino per distanza chilometrica stradale.

5. Il direttore dell'istituto di pena provvede a trasmettere le istanze di ammissione al lavoro civico e le richieste di assegnazione di lavoratori civili al magistrato di sorveglianza competente ai sensi dell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

6. Il magistrato di sorveglianza, ricevuti gli atti di cui al comma 1, provvede sull'istanza di ammissione individuando il soggetto o l'ente richiedente in grado di soddisfare in maniera più adeguate le seguenti esigenze:

a) maggiore prossimità del richiedente al luogo di residenza del condannato ove non sia garantito l'alloggio;

b) continuità del lavoro civico anche mediante abbinamento in successione di più attività lavorative per il medesimo richiedente, ovvero mediante predeterminazione di successivi periodi di attività lavorative presso diversi richiedenti.

7. L'ammissione al lavoro civico è disposta con decreto motivato del magistrato di sorveglianza, sentito il pubblico ministero e previo incontro tra il condannato e il soggetto o l'ente richiedente, ovvero i soggetti o gli enti richiedenti qualora per il completamento del periodo di diciotto mesi si renda necessaria l'assegnazione successiva a più richiedenti. All'incontro può partecipare il difensore di fiducia, ovvero un difensore d'ufficio se il condannato ne faccia espressa richiesta.

8. Durante l'incontro di cui al comma 7 il magistrato di sorveglianza indica al condannato le finalità dell'istituto del lavoro civico, promuove il dialogo con il soggetto o l'ente richiedente al fine di

addivenire all'affidamento e alla determinazione delle modalità di effettuazione del lavoro civico e, ottenuta la conferma dell'istanza di ammissione e della richiesta di affidamento al lavoro civico, provvede a dare attuazione alla stessa.

9. Il decreto di cui al comma 3 indica il luogo di lavoro, la tipologia di mansioni, gli orari di lavoro, la data di decorrenza dell'attività lavorativa e la data di cessazione della medesima, le previste modifiche o passaggi ad altri soggetti o enti richiedenti, le generalità del soggetto cui è affidato il condannato nell'espletamento del lavoro civico nonché la facoltà di quest'ultimo di modificare gli orari e la tipologia di lavoro in base alle esigenze del soggetto o dell'ente affidatario.

10. Su indicazione del richiedente il decreto individua il responsabile dell'ente al quale il condannato è affidato. Tale soggetto è tenuto alla vigilanza sull'attività lavorativa svolta dal condannato, sulla partecipazione e sulla solerzia da questi dimostrate e assume l'obbligo di relazione trimestrale al magistrato di sorveglianza. In nessun caso tale soggetto può essere ritenuto responsabile per le assenze e le manchevolezze dimostrate dal condannato, salva le responsabilità penale per fatto proprio. Il responsabile dell'affidamento assume nei confronti del condannato i poteri del privato datore di lavoro. L'ente richiedente individua la persona fisica appartenente all'amministrazione stessa cui il condannato è affidato, che diviene altresì responsabile del procedimento amministrativo osservate le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

11. Il decreto è notificato al condannato e al soggetto o all'ente richiedente cui è affidato, e comunicato al pubblico ministero.

12. Il condannato ammesso al lavoro civico non è considerato in stato di detenzione.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Sospensione della esecuzione della pena*). — 1. La sospensione dell'esecuzione della pena è disposta dal pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna.

2. Nello stesso provvedimento il pubblico ministero fissa la scadenza del termine di sospensione per il periodo di tempo corrispondente alla pena residua e comunque non inferiore a sei mesi.

3. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1, è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente che vigila sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione, nonché al competente ufficio del servizio sociale per adulti.

4. Scaduto il termine di sospensione, il pubblico ministero dell'esecuzione raccoglie le relazioni del servizio sociale e dell'autorità di pubblica sicurezza e le invia al giudice con la sua richiesta in ordine alla estinzione della pena.

5. Se il condannato risulta non aver violato in maniera significativa le prescrizioni imposte, il giudice dell'esecuzione dichiara estinta la pena.

6. Qualora durante il periodo di sospensione il condannato tenga un comportamento reiteratamente contrario alla legge o alle prescrizioni e agli obblighi imposti, il pubblico ministero può chiedere al giudice dell'esecuzione una decisione anticipata di non estinzione della pena. Se il giudice non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero.

7. Nelle decisioni sull'estinzione della pena il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

8. In caso di decisione di non estinzione della pena, il giudice determina la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto delle limitazioni imposte al condannato durante il periodo di sospensione, nonché del suo comportamento.

4. 1. Kessler, Cola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Competenza*). — 1. La sospensione dell'esecuzione della pena è disposta dal pubblico ministero che competente per l'esecuzione. Il pubblico ministero, verificati i presupposti di cui all'articolo 1, fuori dalle ipotesi di esclusione oggettiva e soggettiva di cui agli articoli 2 e 3, è tenuto a sospendere la pena. Il provvedimento adottato è trasmesso entro dieci giorni al competente tribunale di sorveglianza per essere convalidato.

4. 2. Siniscalchi.

Sopprimere il comma 1.

4. 3. Raisi, Saia.

Al comma 1, premettere le parole: Su richiesta del pubblico ministero,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , anche d'ufficio,

4. 7. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole da: , anche d'ufficio fino alla fine del comma con le seguenti: dal pubblico ministero in via provvisoria, che ne chiede la convalida al magistrato di sorveglianza.

4. 4. Pisapia, Russo Spena, Boato.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche d'ufficio,

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: senza formalità di procedura con le seguenti: su richiesta del pubblico ministero.

4. 12. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche d'ufficio,

4. 8. Raisi, Saia.